

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/639 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda gli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione ⁽²⁾, un sistema di aeromobili senza equipaggio («UAS») deve rispettare le limitazioni operative stabilite nelle autorizzazioni operative o in uno scenario standard definito da tale regolamento.
- (2) In base all'esperienza degli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) ha sviluppato due scenari standard per le operazioni.
- (3) Lo scenario standard 1 («STS-01») comprende le operazioni effettuate entro la distanza di visibilità («VLOS», *visual line of sight*), a un'altezza massima di 120 m al di sopra di un'area di terra controllata in un ambiente popolato, utilizzando un UAS di classe CE C5.
- (4) Lo scenario standard 2 («STS-02») comprende le operazioni che potrebbero essere effettuate oltre la distanza di visibilità («BVLOS», *beyond visual line of sight*), con l'aeromobile senza equipaggio a una distanza non superiore a 2 km dal pilota remoto e in presenza di osservatori dello spazio aereo, a un'altezza massima di 120 m al di sopra di un'area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato e utilizzando un UAS di classe CE C6.
- (5) È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per inserirvi tali scenari standard.
- (6) Qualora la probabilità di incontrare aeromobili con equipaggio non sia bassa, gli Stati membri possono stabilire zone geografiche in tali aree per evitare che gli operatori UAS effettuino operazioni in scenari standard.
- (7) Dovrebbe essere introdotto il requisito di un punteggio complessivo minimo attestante che i piloti remoti hanno superato l'esame di conoscenza teorica.

¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45).

